



COMUNE DI PALLAGORIO  
PROVINCIA DI CROTONE

Ufficio del Sindaco

Protocollo n. 799 del 23/03/2020

ORDINANZA N. 5 DEL 23/03/2020

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DIVIETO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE E CONSEGNE A DOMICILIO DA ATTIVITÀ DA ALTRO COMUNE**

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visto** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020;

**Visto** il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare gli articoli 34 e 35;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e*

*gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 04 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, recante *"Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

**Vista** l'Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE 22 marzo 2020 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020 - Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

**Tenuto conto** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**Ritenuta** la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;

**Ravvisata** l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

**Ritenuto, pertanto,** che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali, rivolte a ridurre il rischio di contagio e conseguentemente, di porre il divieto al commercio ambulante in forma itinerante e la consegna a domicilio da attività di altro comune su tutto il territorio comunale;

**Visto** l'art 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ..."*;

**Visto** l'art 50, co. 6, del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: *"In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti..."*;

**ORDINA**

**Il divieto dell'attività di commercio ambulante in forma itinerante e di consegna a domicilio da attività di altro Comune su tutto il territorio comunale, per qualunque categoria merceologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto e fino a nuova disposizione.**

### **S T A B I L I S C E**

che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;

la trasmissione della presente ordinanza a:

- 1) Prefetto di Crotona;
- 2) Regione Calabria;
- 3) Provincia di Crotona;
- 4) Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona;
- 5) Polizia Locale;
- 6) Carabinieri di Verzino;

### **A V V E R T E**

che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione;

### **D E M A N D A**

Alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale di assumere ogni utile determinazione per il rispetto della presente ordinanza;

### **I N F O R M A**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
(Dott. Umberto LORECCHIO)

